

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DAL CANTON Maria Pia, BISANTIS, BERNADINETTI, BONADIES, BRUSASCA, COLLEONI, DE ZAN, GIRAUDO, LA PENNA, LIMONI, MANNIRONI, MAZZAROLLI, PECORARO, PERRINO, SAMMARTINO, SPIGAROLI, ZUGNO e DE MARZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1968

Estensione delle norme assicurative ai parenti di sacerdoti che prestano la loro opera presso i medesimi

ONOREVOLI SENATORI. — È a tutti nota la penosa situazione in cui vengono a trovarsi i parenti dei ministri di culto i quali, dopo avere speso l'intera esistenza al servizio del congiunto-sacerdote, per malattia o per vecchiaia diventano inabili ed a loro volta bisognosi di cure ed assistenza.

Tale penosa situazione è determinata dal fatto che per una inspiegabile carenza nell'attuale legislazione mutualistica e previdenziale italiana, per essi — pur essendo autentici lavoratori della casa — è negata ogni forma di previdenza ed assistenza sanitaria.

Infatti, mentre per chiunque svolga servizio domestico alle dipendenze di terzi vi è da parte del datore di lavoro l'obbligo del versamento dei contributi di assistenza e previdenza, tale obbligo non viene imposto al sacerdote per il parente che si dedica alle cure della sua casa, anche se per assolvere degnamente a tale mansione il predetto ha rinunciato ad una indipendenza propria.

È da tenersi presente che la preferenza dei sacerdoti a scegliere un parente per l'assolvimento dei servizi domestici nella casa canonica è dovuta alla loro delicata posizione davanti alla società ed all'adempimento

di quanto prescrive il canone 133 del *codex iuris canonici*. È quindi giusto che lo Stato, sempre così sensibile ai bisogni dei propri cittadini, provveda a tutelare gli interessi anche di questa benemerita categoria di lavoratori.

Occorre evitare che si ripetano i casi pietosi di donne in modo particolare le quali, dopo avere svolto mansioni domestiche alle dipendenze del congiunto-sacerdote, si vengano a trovare, alla morte del medesimo, vecchie e malate, a dover vivere di carità e finire i propri giorni in un ospizio per indigenti. L'unico rimedio a questo ingiusto trattamento va ricercato nel fare obbligo ai datori di lavoro di versare, in favore dei predetti lavoratori, i contributi di assicurazione sociale per l'assistenza contro le malattie e per la pensione di invalidità e vecchiaia.

Va tenuto conto, per la risoluzione favorevole del problema, che l'attuale situazione previdenziale e pensionistica non è uniforme, nel senso che mentre gli Istituti assicuratori negano al sacerdote-parente l'obbligo del versamento dei contributi in favore del domestico-familiare, l'Autorità giudiziaria, assistita spesso dal parere dell'Ispettorato

del lavoro, decide favorevolmente per il riconoscimento dell'obbligo medesimo.

L'istituto è solito giustificare questo suo atteggiamento affermando che, quando il lavoro domestico venga prestato a favore di un familiare, la prestazione si deve presumere fatta a titolo gratuito.

La giurisprudenza dei tribunali, delle Corti di appello, ed anche quella della Corte suprema di cassazione, è ormai orientata in modo abbastanza costante nel senso che, nel caso sopra ricordato, si deve bensì presumere che il lavoro sia prestato a titolo gratuito, ma la parte interessata può fornire la prova del contrario, ossia può provare che il lavoro è prestato a titolo oneroso, cioè in base ad un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Sono state pubblicate, in argomento, numerose sentenze; si vedano, infatti, fra le più recenti, le seguenti decisioni: tribunale di Trento 1° febbraio 1965, 1966, 1967 e tribunale di Mantova 9 luglio 1964, 260.

Stante il sopra ricordato indirizzo della giurisprudenza, è evidente che le vertenze in materia di obbligo assicurativo dei domestici di sacerdoti, quando gli stessi siano parenti dei sacerdoti medesimi, possono avere esito favorevole per il lavoratore soltanto se diligentemente istruite in sede amministrativa e, poi, in sede giudiziale, nel senso che venga fornita prova dell'esistenza degli elementi del rapporto di lavoro subordinato: corresponsione di una retribuzione, assoggettamento del lavoratore al cosiddetto potere direttivo del datore di lavoro.

Circa la dimostrazione di questo secondo elemento, è utile ricordare il contenuto delle apprezzabili sentenze testè citate dei tribunali di Trento e di Mantova.

È stato, infatti, esattamente affermato che, in linea di principio non esiste alcuna incompatibilità tra subordinazione e vincolo familiare, in quanto « ritenere il contrario significa attribuire alla subordinazione un connotato servile e degradante e modalità di attuazione per dir così militaresche che essa non possiede e che sono contraddette dai principi costituzionali relativi alla dignità sociale dei cittadini, in nettissima antitesi ad una concezione classistica della società », mentre

la subordinazione « altro non è che lo strumento tecnico-giuridico atto a consentire la prestazione di attività a vantaggio di un altro soggetto che la utilizza secondo le proprie necessità e con proprio rischio generico » (citata sentenza tribunale di Trento).

È stato ancora giustamente dichiarato che nel valutare l'esistenza dell'elemento della subordinazione in rapporti del tipo di quelli di cui ci occupiamo, non si può trascurare di considerare « la particolare natura del rapporto di lavoro domestico. Se per subordinazione deve intendersi l'esecuzione di attività secondo le direttive precise impartite dal datore di lavoro, si deve affermare che ciò non si verifica normalmente nel rapporto di lavoro domestico, specie quando datore di lavoro sia un uomo, che nella generalità affida alla domestica la conduzione della casa senza dare direttive particolari anche per la congenita naturale incompetenza. Quando poi la prestatrice d'opera è una parente, si sarebbe veramente fuori dalla realtà se si volesse la prova di tali direttive, che nella assurda ipotesi che vengano date, non vengono certo date in presenza di estranei per il naturale riguardo che viene usato da persona di normale sensibilità, quali certamente sono i sacerdoti » (citata sentenza tribunale di Mantova).

Per quanto riguarda l'elemento della retribuzione, è utile, ovviamente, che si possa dimostrare la effettiva corresponsione di una somma di denaro; ma poichè non sempre vi è tale corresponsione e la retribuzione consiste unicamente nel mantenimento del parente-domestico da parte del sacerdote, segnaliamo una recente, importante decisione della Corte suprema di cassazione, ottenuta dalla Consulenza legale centrale del patronato ACLI, nel giudizio promosso dalla nipote di un sacerdote contro l'INPS, che negava il diritto di quella ad essere assicurata (Cassazione 11 gennaio 1966, n. 201, Rebuffoni Maria (avvocato B. Bussi) contro INPS (avvocati Pizzi Cannella e Nardone).

Detta sentenza ha sancito il principio che « il mantenimento in natura del dipendente costituisce retribuzione purchè assunta dal datore di lavoro come compenso delle pre-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stazioni lavorative essendo del tutto irrilevante che tale mantenimento non si presti per sua natura ad essere valutato in una precisa somma di denaro; pertanto è ammissibile l'esistenza di un rapporto di lavoro

con una parente cui sia fornito vitto e alloggio ».

Per tali motivi il proponente spera che il Parlamento accolga ed approvi il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, nonché l'obbligo delle assicurazioni contro le malattie ai sensi della legge 18 gennaio 1952, n. 35, e successive modificazioni, è esteso ai lavoratori di ambo i sessi, anche se parenti e affini di primo grado, che prestano a qualsiasi titolo la loro opera alle dipendenze dei sacerdoti secolari.

Art. 2.

I lavoratori ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge sono assimilati agli addetti ai servizi domestici.